

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2291

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORCIARI, TIRABOSCHI, POLVERARI, BUFFONI, NOCI**

*Presentata il 3 febbraio 1988*

### Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore fibro-cemento-amianto, sta vivendo un momento di grande difficoltà e di profonda crisi.

Numerosi sono i motivi, diverse le cause che hanno portato a questo stato di cose: ma il colpo di grazia al comparto è stato inferto da una decisione che la Comunità economica europea ha assunto il 19 settembre 1983.

Tale risoluzione ha sancito, di fatto, il divieto di produrre manufatti con materiali del tipo di quelli indicati provocando una gravissima crisi occupazionale, diversi fallimenti di aziende, un massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni.

D'altro canto la crisi del settore, la precaria situazione economica, la conseguente mancanza di liquidità hanno reso impossibile per le imprese la riconver-

sione produttiva che, sola, avrebbe potuto affrontare e risolvere i numerosi problemi aperti con la decisione CEE del 19 settembre 1983.

In buona sostanza la proposta di legge che presentiamo all'attenzione del Parlamento non recepisce solamente le istanze dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto fibro-cemento-amianto ma, atteso che tale crisi è reale e rilevante, sollecita un determinante intervento dello Stato. Quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi ad avallare la scelta relativa alla riduzione dei volumi produttivi, ma deve impegnarsi in maniera concreta e fattiva, al fine di consentire la riconversione industriale delle imprese penalizzate dai tagli stabiliti: la crisi del settore che è crisi economica, sociale, occupazionale di grandi dimensioni richiede un tale sforzo convinto ed immediato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I benefici previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori che:

a) abbiano maturato, alle dipendenze di aziende industriali il cui processo produttivo utilizza le sostanze di cui all'articolo 2 della direttiva della Comunità economica europea n. 447 del 19 settembre 1983, un'anzianità di servizio, nello specifico settore di appartenenza delle suddette imprese, non inferiore a 15 anni;

b) abbiano compiuto 50 anni di età;

c) possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali;

d) fruiscano del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

2. I requisiti e le condizioni di cui al comma 1 possono maturare o verificarsi nel corso dei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I lavoratori del settore di cui al comma 1, possono essere ammessi ai benefici di cui al presente articolo, purché presentino domanda entro 90 giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data in cui si sono verificate le condizioni di cui al citato comma 1. Sono altresì ammessi agli stessi benefici, sussistendone i requisiti, i lavoratori del medesimo settore, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'impresa successivamente all'1 gennaio 1984, purché presentino domanda

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il trattamento pensionistico anticipato è determinato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile.

#### ART. 2.

1. Alle imprese produttrici di manufatti di amianto-cemento che realizzino entro il 31 dicembre 1988 riduzioni della capacità produttiva annua installata mediante lo smantellamento o la trasformazione degli impianti esistenti è concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 100.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa di manufatti di amianto-cemento per edilizia (lastre, rivestimenti, tuberie e accessori) e fino a lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva annua soppressa di manufatti di amianto-cemento per idraulica (tubi per condotte a pressione e per fognature).

2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa richiedente di programmi d'investimento, definiti anche mediante accordi interaziendali da effettuare o avviati successivamente al 31 dicembre 1983 e comportanti l'abbandono della fibra di amianto e la ristrutturazione nel medesimo settore o la riconversione produttiva in settori diversi da quelli del fibrocemento.

3. Gli impianti oggetto della demolizione o della trasformazione posseduti dall'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati mantenuti in produzione dall'istante stesso almeno fino al 31 dicembre 1983 o se acquisiti da altri soggetti entro il 31 dicembre 1986, mantenuti in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sulle domande di contributo, che debbono pervenire al Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'articolo 4.

5. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento o trasformazione degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

#### ART. 3.

1. La misura del contributo di cui all'articolo 2 è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e del costo della trasformazione degli impianti per l'abbandono dell'uso della fibra d'amianto nonché della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base anche di indicazioni dei rappresentanti del settore industriale interessato, fissa con proprio decreto ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'accertamento della capacità produttiva annua degli impianti ai fini della concessione del contributo.

3. I contributi previsti dall'articolo 2 gravano sul fondo di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell'ambito del quale è istituita un'apposita sezione con gestione separata i cui interventi sono destinati alle imprese produttrici di manufatti di amianto-cemento. A tale sezione è conferita per il biennio 1987-1988 la somma di lire 70 miliardi.

4. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione

industriale di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 70 miliardi.

#### ART. 4.

1. Al fine di coordinare la ristrutturazione dell'industria dell'amianto-cemento, le imprese che intendano effettuare nuovi investimenti, nell'ambito della produzione di manufatti di amianto-cemento, che comportino incrementi di capacità produttiva degli impianti, debbono richiedere l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 1 provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta di un comitato tecnico, nominato dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e della sanità, con decreto interministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nello stesso decreto sono indicati i criteri da seguire per la concessione della autorizzazione.

#### ART. 5.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale allo scopo si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 da parte delle imprese.

2. Per l'espletamento dei controlli presso le imprese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi delle strutture organizzative, dei poteri e delle procedure previsti dal terzo comma dell'articolo 2 del de-

creto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

3. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.

#### ART. 6.

1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 4 che violino le disposizioni degli articoli 4 e 5 — salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'articolo 2 — sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva installata o incrementata di manufatti di amianto-cemento per edilizia, da lire 75.000 a lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva installata o incrementata di manufatti di amianto-cemento per idraulica senza la prescritta autorizzazione. Le dette imprese sono altresì soggette alla sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nominata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87 all'uopo integrata da esperti del ramo.

3. Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie.

4. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute al bilancio dello Stato.

5. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo relative agli accertamenti, comprese quelle per indennità di missione, di rimborso delle spese

di trasporto nonché quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali, e al funzionamento della Commissione di cui al comma 2 sono poste a carico del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 3, fino ad un ammontare massimo di lire 50 milioni.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.